

N. R.G. 2322/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2322/2019 promossa da:

██████████ ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████
SESTO FIORENTINO presso il difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

██████████ (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato ██████████ presso il
difensore avv. ██████████

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. c.p.c.-

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.2.2019, il signor ██████████
██████████ ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla signora
██████████ a mezzo del quale gli veniva intimato il pagamento della
complessiva somma di Euro 11.457,88 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: In via
preliminare, concedere, in via d’urgenza, inaudita altera parte, prima dell’udienza di
comparizione, per i motivi di cui all’istanza in narrativa, accertati i gravi motivi
suesposti, la sospensione dell’efficacia dell’atto di precetto; Nel merito,
preliminarmente, dichiarare l’atto di precetto notificato al Sig. ██████████ in
data 30 gennaio 2019 nullo, inammissibile, invalido, inesistente per carenza di*



legittimazione attiva della Sig.ra [REDACTED] per tutti motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Nel merito, in ogni caso, per i motivi espressi in narrativa, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto notificato al Sig. [REDACTED] in data 30 gennaio 2019, in quanto l'opponente nulla deve alla Sig.ra [REDACTED] in forza dell'atto di precetto, per i motivi espressi in narrativa, e conseguentemente l'inesistenza del diritto da parte della Sig.ra [REDACTED] a procedere ad esecuzione forzata; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e condanna della Sig.ra [REDACTED] al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con salvezza di ogni diritto ed azione nella più ampia forma".

In buona sostanza a fondamento del presente giudizio il [REDACTED] ha proposto in via preliminare e dirimente rispetto ad ogni altra questione sia di merito che istruttoria il difetto di legittimazione attiva della signora [REDACTED] con conseguente nullità del precetto opposto per avere questa agito in nome proprio senza spendita del nome dei figli [REDACTED] e [REDACTED] in ripetizione degli assegni di mantenimento a questi dovuti dal [REDACTED] per gli anni 2013-2018 nonché in via subordinata l'insussistenza ed infondatezza del preteso diritto al mantenimento a favore sia della signora [REDACTED] che dei figli [REDACTED] e [REDACTED] per intervenuto adempimento dell'obbligo.

Costituitosi in giudizio la resistente [REDACTED] con comparsa del 30.4.2019 contestava gli assunti dell'attore concludendo affinché: "Piaccia al Tribunale adito, per tutti i fatti esposti in narrativa, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] Con vittoria di competenze e spese del giudizio".

In buona sostanza, la resistente deduce di essersi separata dal [REDACTED] concordando la corresponsione da parte di questi di un assegno mensile di mantenimento per sé medesima di Euro 200,00 nonché di Euro 150,00 ciascuno per i figli [REDACTED] e [REDACTED] con lei conviventi anche dopo il raggiungimento della maggiore età; che tutti detti assegni venivano versati alla medesima con la causale "alimenti" senza determinata imputazione; che la figlia [REDACTED] occupata dal 2006 con stipendio molto basso addirittura diminuito nel tempo, si rendeva economicamente indipendente solo allorché andava a convivere con il compagno ovvero dal mese di novembre 2016; che il figlio [REDACTED] aveva con lei coabitato fino al gennaio 2019 quando trasferirà



altrove la propria residenza; contestava infine tutte le somme portate dal [REDACTED] in compensazione (i.e.: spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese per il passo carrabile, anticipo TFR, anticipo spese acquisto immobili) perché corrisposte a titolo di liberalità in favore dei figli ed aventi natura diversa rispetto alle somme dovute a titolo di alimenti per il quinquennio richiesto.

All'udienza del 27.3.2019 di prima comparizione, fissata per la discussione in contraddittorio tra le parti, il giudice dott. Santaniello formulava alle parti proposta transattiva di corresponsione della somma di euro 5.000,00 onnicomprensivi a favore della convenuta opposta, con compensazione delle spese e rinuncia al precetto ad eventuale azione esecutiva.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa proseguiva in ordine alla richiesta di sospensione della efficacia del precetto.

Con successiva ordinanza riservata del 23.4.2019, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2019 sospendeva l'esecutività dell'atto di precetto.

All'udienza di rinvio del 24.07.2019, il giudice dott. Santaniello, su istanza delle parti assegnava termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 1.9.2019 rinviando l'udienza del 13.12.2019 per la decisione sulla ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2019, il Tribunale, riservata ogni decisione in merito alle istanze istruttorie, disponeva nuovamente la comparizione personale delle parti per tentativo di conciliazione fissando all'uopo l'udienza del 19.2.2020. In detta udienza, il giudice Santaniello indicava alle parti di ricalcolare i saldi dare-avere in base a modalità di calcolo che si riservava di comunicare alle parti.

Con ordinanza riservata del 9.3.2020, il giudice disponeva che le parti procedessero ad un *“ricalcolo delle somme richieste, procedendo ad un calcolo in percentuale sulle somme versate dal [REDACTED] distinguendo le somme dovute ai figli e le somme dovute alla [REDACTED] non tenendo conto delle somme versate a titolo di liberalità da parte del [REDACTED]”* quindi fissava per il prosieguo l'udienza del 8.5.2020.

Nei termini indicati, con note di trattazione scritta e relative repliche, le parti procedevano al ricalcolo nei termini indicati e, parte opponente insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori o, in denegata ipotesi, per precisazione delle conclusioni, parte opposta invece modificava la domanda iniziale di cui al precetto



opposto, riducendo la propria pretesa creditoria alla minor somma di euro 4.241,76 a suo esclusivo favore, come ancora dovuta a suo dire all'esito del ricalcolo.

Con decreto del 27.4.2020 vista la riassegnazione del ruolo *ex* dott. Santaniello il magistrato incaricato del coordinamento di questa sezione dott. Ghelardini assegnava a questo giudice il presente procedimento.

All'udienza del 17.7.2021 tenutasi in forma cartolare causa pandemia da Covid-19 il Tribunale considerato che a seguito dei richiamati conteggi con propria nota depositata per via telematica il 13.7.2020 parte opposta dichiarava di ridurre la propria pretesa creditoria alla minor somma di Euro 4.241,76 il Tribunale invitava nuovamente le parti a trovare una soluzione amichevole alla controversia.

Fallito nuovamente il tentativo di conciliazione all'udienza di rinvio del 11.12.2020 riservandosi a detta udienza le decisioni sui mezzi istruttori il Tribunale con ordinanza riservata del 23.12.2020 formulava alle parti nuova proposta transattiva *ex art. 185-bis c.p.c.* prevedendo la corresponsione della somma di euro 4241,71 a titolo di arretrati su assegno di mantenimento relativamente agli anni 2013-2018 in favore della signora [REDACTED] oltre un contributo per spese legali del presente giudizio di Euro 1.620,00. La causa veniva rinviata all'udienza del 29.4.2021 riservata ogni decisione per le istanze istruttorie.

Non avendo parte opponente aderito alla proposta, il Tribunale con ordinanza del 31.5.2021 rigettava le istanze istruttorie di entrambe le parti e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16.12.2021

Con decreto di trattazione scritta del 8.11.2021, il Tribunale confermava l'udienza del 16.12.2021 disponendo *“che la suddetta udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e quindi in forma cartolare, con trattazione unicamente scritta, senza comparizione dei difensori e delle parti” ed ha assegnato alle “parti termine sino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino a tre giorni prima dell'udienza per eventuali repliche, contenente le “sole istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto indicato in parte motiva”, rilevando che per le “udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni; il giudice con successivo provvedimento comunicherà alle parti il*



trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche” invitando altresì “i difensori, ove possibile, al deposito di un “preverbale” unico a firma congiunta o, in alternativa, due preverbali di identico contenuto, con le richieste e conclusioni di entrambe le parti”.

Con note depositate per via telematica le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale, all’udienza in forma cartolare del 16.12.2021, ha concesso termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..

✱ ✱ ✱

Tutto ciò premesso e rilevato, il tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda in parola è solo parzialmente fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi.

In diritto, il Tribunale osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente chiarito, con orientamento costante, che l’obbligo di mantenere il figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protragga, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato *iure proprio* ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. In particolare, la perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell’assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell’altro genitore obbligato, di un’autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (*cfr.* tra le tante Cass. n. 25300/2013 e Cass. n. 35629/2018).

L’art. 337- *septies* c.c., prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a “*diversa determinazione del giudice*”. Nella casistica giurisprudenziale di merito, formatasi in osservanza dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (*cfr.* tra le tante Cass. n. 4555/2012 e da ultimo Cass. n. 17380/2020), la “*diversa determinazione*” che il giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto, appunto, il versamento del contributo all’altro genitore che si occupi



materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore. Poiché, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne. Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c..

In definitiva, la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò che decisamente rileva, perciò, ai fini della legittimazione, è che il genitore di cui trattasi sia appunto la figura di riferimento del figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze: elemento, questo, rispetto al quale la convivenza ha valore inferenziale (cfr. Cass. n. 29977/2020).

Così chiarita la finalità, sostanzialmente probatoria a livello indiziario, da attribuirsi al fatto della coabitazione, ritiene il Tribunale che sussista nella fattispecie la legittimazione *iure proprio* e concorrente della madre ad agire per ottenere il pagamento anche del contributo per il mantenimento di entrambi i figli maggiorenni e, segnatamente, che rispetto ad un assegno unitariamente considerato come di fatto versato dal signor [REDACTED] tenuto conto che la figlia [REDACTED] risulta aver lasciato la casa familiare a decorrere da novembre 2016 (circostanza non contestata), sotto il profilo matematico, atteso che l'assegno effettivamente corrisposto per gli anni 2013-2018 assomma a complessivi Euro 26.400,00 a fronte di un importo rivalutato per il medesimo periodo pari a complessivi Euro 36.219,05 (circostanze pacifiche non contestate tra le parti) il disavanzo in linea capitale effettivamente ancora dovuto del quale la signora [REDACTED] appare legittimata a chiedere il pagamento assomma ad Euro 5.306,75 [pari ad Euro 36.219,05 – 26.400,00 – 4.512,30 [somma quest'ultima pari agli



assegni rivalutati imputabili per Euro 173,55 alla figlia [REDACTED] a decorrere dal mese di novembre 2016 a dicembre 2018]] .

Fermo quanto sopra, va da ultimo precisato come debba qualificarsi opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi del tutto il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza - originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto sia stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (*cf. ex pluribus* Cass. ordinanza n. 27032/2014, Cass. n. 5697/2010, Cass. n. 10295/2009).

Quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è, però, sanzionabile con la nullità.

Altrimenti detto, per pacifica giurisprudenza di merito e legittimità, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (*cf. tra le altre* Cass. n. 5515/2008; Cass. n. 2938/1992).

La somma complessivamente precettata va dunque ridotta alla misura indicata in dispositivo.

II

Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.

Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (*cf. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez. 3, 21.10.2009 n. 22381*).



Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez. 3, 21.10.2009 n. 22381).

Nel caso di specie, in ragione del limitato accoglimento della domanda attorea, e quindi della reciproca soccombenza, si giustifica la compensazione delle spese di lite per metà nei rapporti tra attore opponente e convenuta opposta.

Le spese vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto dell'attività defensionale espletata si giustifica una quantificazione nella misura del parametro medio avuto riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'entità del credito accertato (scaglione Euro 5.201,00 - 26.000,00).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] ogni contraria domanda, eccezione o difesa disattesa in accoglimento parziale dell'opposizione:

- ACCERTA che la somma dovuta da [REDACTED] in favore di [REDACTED] alla data di notificazione del precetto del 25.1.2019 – notificato il 30.1.2019 / 19.2.2019 - per sorte capitale assomma ad Euro 5.306,75 e, per l'effetto, riduce l'importo complessivamente precettato alla minor somma di Euro 5.791,13;

- CONDANNA l'opponente [REDACTED] a rifondere all'opposta [REDACTED] la residua parte delle spese di lite compensate per la metà, che liquida per l'intero (2/2) in Euro 4.835,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge;

Così deciso in data 4.4.2022 dal Tribunale di Firenze.

Il giudice

dott. Stefano GUGLIELMI

